Num. 258

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1862

[...] dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Svizzera	»	56	30	16
» Roma (*franco ai confini*)	»	50	26	14

TORINO, Venerdì 31 Ottobre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra, Belgio	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
30 Ottobre	736,20	735,28	735,42	+12,5	+12,8	+13,7	+11,0	+12,0	+12,3	+10,2	S.O.	N.E.	O.S.O.	Annuvolato	Pioviggina	Annuvolato

PARTE UFFICIALE

TORINO, 30 OTTOBRE 1862

Relazione a S. M. fatta in udienza del 26 ottobre 1862.

Sire,

Che l'ordinamento delle scuole elementari e secondarie delle Provincie Meridionali formi argomento di speciale e costante sollecitudine per questo Ministero non deve meravigliare chi consideri in quale stato di abbandono furono tenute quelle scuole per tanti anni dal caduto governo e come d'altra parte le doti naturali d'intelligenza di cui quelle popolazioni sono riccamente fornite promettano pronti ed ottimi frutti. Da ciò le circolari più volte rinnovate ai Prefetti e alle autorità locali, per eccitarle a stabilire asili e scuole elementari, i sussidi colà distribuiti più largamente che altrove, le Ispezioni straordinarie, le scuole e le conferenze magistrali per l'educazione dei maestri e delle maestre, estese in molti punti di quelle Provincie e sopratutto nel Napoletano.

Ma pur troppo mal si vincono, e non mai prontamente quanto si vorrebbe, gli influssi dei cattivi governi sull'istruzione popolare! Il clero, che dovrebbe essere sempre strumento efficace di buona educazione, diviene disgraziatamente in quei casi avverso o indifferente; le moltitudini tenute nell'ignoranza non apprezzano subito i benefizi dell'istruzione e non rispondono alle premure del Governo; le autorità locali mettono al disopra della istruzione interessi materiali agli occhi loro più urgenti; le stesse doti intellettuali di quelle popolazioni lasciate per tanti anni senza guida e senza metodi scolastici, divengono un ostacolo per chi le vuol spingere in un ordinamento regolare, indispensabile negli insegnamenti elementari e secondari.

In questo stato di cose è agevole vedere come l'impulso debba principalmente procedere dalle autorità scolastiche locali; imperocchè esse sole conoscono i bisogni speciali e possono avere un'immediata influenza sui municipii e sulla pubblica opinione.

La legge del 10 febbraio 1861, che governa nel Napoletano l'istruzione secondaria istituisce un Consiglio provinciale delle scuole il quale risiede nel Capoluogo e un Regio Ispettore per ogni Circondario.

Non è questo il momento di prendere ad esame il grave tema dell'amministrazione scolastica, nè di vedere se l'esperienza fatta della legge della istruzione pubblica che governa la più gran parte del Regno non ci consigli a semplificare quest'amministrazione con manifesto vantaggio dell'istruzione stessa e della finanza; e se sotto questo aspetto e mirando ad un ordinamento definitivo, non sia la legge napoletana un miglioramento di quella. Non si potrebbe dunque, nè sarebbe conveniente per le suddette ragioni, pensar oggi a toccare profondamente questa legge; ma d'altra parte per le condizioni eccezionali in cui quelle Provincie sono, crede il sottoscritto debito suo di applicare tutti quei provvedimenti che sono conformi allo spirito della legge stessa e che possano sicuramente condurre a rendere più attiva, più efficace l'opera delle autorità scolastiche locali.

Queste autorità si restringono oggi al Consiglio provinciale delle scuole e allo Ispettore di Circondario, sicchè parve opportuno ad uno dei miei predecessori d'istituire Delegazioni straordinarie, le quali raccogliessero sotto di loro un certo numero di Provincie e dovessero dare l'impulso alle autorità locali poste sotto la loro dipendenza. Sarebbe anche qui fuori di luogo di esaminare se quelle grandi Delegazioni non siano opportune in un paese dove la pubblica istruzione è ordinata da molto tempo, dove le facili comunicazioni, le normali condizioni della sicurezza pubblica e il grado comune della civiltà rendono facile e pronta l'azione del Governo: noi crediamo anzi che queste poche e grandi ruote intermedie rispondano bene al grande principio della decentralizzazione che dovrà dominare ogni ordinamento amministrativo in Italia. Ma pur troppo non è questa la condizione presente delle Provincie Napoletane e tutto quello che efficacemente può farsi per promuovere l'istruzione elementare e secondaria in quelle Provincie, deve partire dall'azione immediata dei Consigli provinciali scolastici e degl'Ispettori di Circondario.

Da queste considerazioni è mosso il sottoscritto a raccomandare alla M. V. l'approvazione dell'unito Decreto, diretto a migliorare e rinforzare l'opera dei Consigli provinciali delle scuole e degli Ispettori di Circondario.

Per la legge del 10 febbraio a Presidente del Consiglio provinciale sopra le Scuole fu posto il membro più anziano della Deputazione provinciale; a Segretario, un membro da eleggersi annualmente dallo stesso Consiglio scolastico; e per adempiervi l'ufficio di Fiscale fu chiamato il Governatore ora Prefetto della Provincia. Ma al Consiglio scolastico non fu dato nè locale per tenervi le sedute, nè fu assegnato alcun fondo per far fronte alle spese di cancelleria, di registri, stampati, ecc., motivo per cui il Presidente non sa nè come nè dove radunare il Consiglio. Il Segretario non fu provvisto di alcun locale per tenere il suo ufficio, e neanco gli furono somministrati i mezzi con cui eseguire le deliberazioni del Consiglio, mancando esso pure di amanuense, di registri e di quant'altro occorre per tenere in piedi un ufficio. Il Prefetto poi, che dovrebbe adempiere l'ufficio di Fiscale, non può per l'alta sua posizione e per mancare altresì delle necessarie notizie circa l'andamento delle Scuole ed i bisogni di esse, e circa il personale insegnante, esercitare con profitto tale ufficio, che le leggi altrove affidarono sempre allo Ispettore come quello che essendo in relazione diretta coi Comuni, coi Maestri e visitando annualmente i scuole può solo procurarsi tutti gli elementi necessari ad esercitare tale importante ufficio con piena cognizione dei fatti.

Nè l'ufficio degl'Ispettori, secondo l'ordinamento loro dato dalle leggi in discorso, può rispondere degnamente allo scopo. Fu bensì instituito un Ispettore per ogni Circondario, ma essendo quello del Capo-luogo di Provincia stato chiamato a sedere nel Consiglio scolastico senza alcuna autorità od ingerenza sulle scuole degli altri Circondari, nè sugli Ispettori di esse, ne risulta che questi ultimi Circondari non sono rappresentati nel Consiglio, oppure che le condizioni delle loro scuole ed i loro bisogni non sono sufficientemente apprezzati e molte volte anche sconosciuti affatto; il che è spesso cagione di parzialità e di conflitti, con danno gravissimo della pubblica istruzione. Inoltre nella composizione del Consiglio provinciale scolastico, per essere il Preside del Liceo altresì Direttore del Ginnasio, e per non essere ancora state instituite le Scuole tecniche, l'elemento amministrativo supera del doppio l'elemento scolastico, mentre questi due elementi dovrebbero essere pari di numero e di suffragi.

Tutti gli accennati difetti fanno sì che nonostante la buona volontà e l'illuminato zelo degli eminenti cittadini che furono chiamati a sedere nei Consigli provinciali scolastici, non si è potuto fin qui dare alla istruzione popolare delle Provincie Napolitane quell'utile indirizzo e quello efficace impulso che sarebbe necessario.

Per rimediare a questi difetti delle autorità scolastiche locali stabilite dalla legge nel Napoletano, crede il sottoscritto che servir devono le disposizioni contenute nell'unito Decreto e che mirano principalmente ad ottenere:

1. Che siavi a capo di ogni Consiglio provinciale scolastico una persona la quale abbia tutta la fiducia del Governo e rispetto ai Comuni e alle popolazioni la maggiore autorità morale possibile; questa autorità non potrebbe trovarsi, almeno temporariamente, che nel Prefetto o in chi lo rappresenta;

2. Che da questa disposizione sia eccettuato il Consiglio provinciale scolastico di Napoli dove sicuramente vi è dovizia di uomini esperimentati in materie scolastiche e noti per dottrina e per patriottismo, il qual Consiglio sarà presieduto da un Delegato straordinario nominato per Decreto Reale;

3. Che a lato del Presidente ed alla sua immediazione siavi un Ispettore che lo coadiuvi e che estenda per mezzo degli Ispettori degli altri Circondari la sua vigilanza e la sua azione su tutte le Scuole della Provincia;

4. Che lo stesso Ispettore sia incaricato di dare esecuzione sotto la direzione del Presidente alle deliberazioni del Consiglio;

5. Che a questo Ispettore sia perciò assegnato per tale maggior lavoro un competente soprassoldo, che gli sia costituito un ufficio, dato l'aiuto d'un Segretario, gli sia inoltre assegnata una congrua somma per far fronte alle spese di cancelleria, registri, stampati ed altre d'ufficio;

6. Che a far parte del Consiglio scolastico siano chiamati altresì il Direttore della Scuola normale o magistrale, ed il Rettore del Convitto ove esistono.

Questi provvedimenti mentre non toccano per nulla alla sostanza delle leggi organiche in vigore nelle Provincie Napolitane, valgono però ad assicurare la regolarità ed esattezza del servizio, e servono sovratutto a completare quanto è già stato prescritto dai R. Decreti del 25 luglio e 4 ottobre 1861.

Qualora la M. V. creda di adottarli, il riferente la prega di apporre la sua Real firma allo annesso Decreto.

VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 32 e seguenti della Legge 16 febbraio 1861 sull'amministrazione della Pubblica Istruzione nelle Provincie Napolitane, e gli articoli 44 e seguenti della Legge 10 febbraio 1861 sulla istruzione secondaria nelle Provincie stesse;

Visti i Nostri Decreti delli 25 luglio e 4 agosto 1861 ed il Decreto del 9 maggio u. s., n. 622;

Nell'intento di rendere vieppiù regolare ed efficace l'azione dei Consigli provinciali scolastici instituiti colle leggi suddette;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Le Delegazioni straordinarie stabilite nelle Provincie Napolitane dal Decreto 25 luglio 1861 sono abolite.

Art. 2. In ciascuna delle Provincie Napoletane, esclusa quella di Napoli, è chiamato a presiedere a nome Nostro il Consiglio provinciale scolastico, il Prefetto *pro tempore* della Provincia, il quale potrà farsi rappresentare in caso d'impedimento da uno dei membri del Consiglio stesso. Nella Provincia di Napoli il Consiglio sopra le scuole sarà presieduto in nome Nostro da un Delegato straordinario da nominarsi per R. Decreto.

Art. 3. Faranno anche parte del Consiglio provinciale scolastico il Direttore della Scuola normale o magistrale ed il Rettore del Convitto.

Art. 4. L'Ispettore del Circondario Capo-luogo di Provincia sarà alla immediazione del Presidente del Consiglio provinciale scolastico, ed avrà l'incarico speciale di curare l'esatta osservanza delle leggi scolastiche, di vegliare al regolare andamento delle scuole normali, magistrali, elementari, serali e domenicali della Provincia, di adempiere per le scuole tecniche e classiche secondarie quelle particolari incumbenze che gli saranno affidate dal Presidente, di riferire al Consiglio provinciale sopra le scuole sulle nomine e licenziamento dei maestri, sui mancamenti di cui fossero imputati gli insegnanti, sulle contestazioni che potrebbero insorgere tra questi ed i Consigli comunali, come altresì di dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio, e rilasciare le patenti ai maestri, e fare tutti quegli altri atti che gli saranno commessi secondo le istruzioni del Ministero.

Gl'Ispettori degli altri Circondari saranno sotto l'immediata direzione e dipendenza del medesimo.

Art. 5. Oltre alle spese d'ufficio pei Consigli provinciali scolastici, e per gli Ispettori da determinarsi per Decreto Ministeriale, saranno a ciascuno degli stessi Ispettori corrisposti lo stipendio ed il soprassoldo indicato nell'unita Tabella.

Art. 6. Si farà fronte alle spese derivanti dalle presenti disposizioni coi fondi stanziati per le Delegazioni e coi risparmi che potranno verificarsi sul personale e materiale degli Ispettori,

Art. 7. È derogato ad ogni disposizione contraria al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

C. MATTEUCCI.

Il N. 905 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.*

TABELLA *dello stipendio e del soprassoldo assegnato agli Ispettori delle scuole nei Capoluoghi di Provincia nel Napolitano.*

Numero d'ordine	Residenza dell'Ispettore	Stipendio attuale	Soprassoldo	Totale
1	Napoli	1000	2000	3000
2	Caserta	1000	1600	2600
3	Salerno	1000	1600	2600
4	Avellino	1000	1600	2600
5	Bari	1000	1600	2600
6	Lecce	1000	1600	2600
7	Potenza	1000	1600	2600
8	Cosenza	1000	1600	2600
9	Catanzaro	1000	1600	2600
10	Reggio	1000	1200	2200
11	Benevento	1000	1200	2200
12	Foggia	1000	1200	2200
13	Chieti	1000	1200	2200
14	Teramo	1000	1200	2200
15	Aquila	1000	1200	2200
16	Campobasso	1000	1200	2200
	Totali generali	16000	23200	39200

V. d'ordine di S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. MATTEUCCI.

Il N. 908 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concessa piena amnistia a tutti i militari appartenenti alle Provincie di Lombardia, i quali disertarono dall'Esercito Piemontese dopo la battaglia di Novara, cioè dal 23 marzo al 30 settembre 1849, con che i latitanti si presentino entro il prossimo mese di dicembre.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 30 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

A. PETITTI.

Il N. DXXVI della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Nostri Decreti del 26 gennaio e del 13 luglio 1855 concernenti la Società anonima delle Miniere dette dei Cani;

Visti gli articoli 24, 49 e 50 degli Statuti della Società stessa;

Visto il verbale della deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti in data del 17 agosto 1862;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la deliberazione 17 agosto 1862 dell'assemblea generale della Società anonima delle Miniere dette dei Cani nella Valle Anzasca, stabilita in Torino, colla quale furono accettate le offerte fattele dalla Società inglese The Vallanzasca Gold Mining C. O. Limited (Società delle Miniere aurifere di Valle Anzasca), per l'affittamento delle Miniere aurifere dei Cani e delle altre proprietà stabili e mobili, non che le basi proposte dalla stessa Società inglese per l'eventuale acquisto delle miniere e proprietà anzidette.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

PEPOLI.

Il N. DXXVII della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda del Comitato per la Società Zoologica Fiorentina;

Visto l'atto pubblico costitutivo della Società in data del 17 settembre 1862, rogato Gargiolli;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato in adunanza del 31 luglio 1862;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, incaricato di reggere interinalmente il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. La Società anonima denominata *Società Reale Zoologica Fiorentina* per l'acclimazione di animali utili, costituitasi in Firenze con atto 17 settembre 1862, rogato Gargiolli, è autorizzata, e ne sono approvati gli Statuti annessi allo stesso atto.

Art. 2. Quando la Società venga sottoposta a speciale vigilanza governativa, sarà chiamata a contribuire nelle spese commissariali sino alla concorrenza di lire cento.

Art. 3. La presente autorizzazione potrà essere rivocata in caso d'inosservanza degli Statuti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 12 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Regio Decreto per l'ordinamento del personale addetto al servizio delle macchine tanto a bordo delle navi che a terra negli arsenali marittimi e nei cantieri dello Stato.

(Continuazione, vedi N. 257).

Capo IV. — *Disposizioni generali.*

§ I. — *Generalità.*

Art. 86. La divisa degli Uffiziali Macchinisti sarà uguale a quella stabilita per gli Uffiziali d'arsenale, ritenuta la rispettiva corrispondenza di grado, però colle modificazioni sottoindicate.

Il colletto dell'abito di gran tenuta sarà di velluto nero coll'àncora e corona ricamate in oro. Saranno pure di velluto nero, senza bottoni sovrapposti, i paramani dell'abito.

I galloni dei paramani del cappotto di piccola tenuta e quelli del berretto saranno sovrapposti ad una fascia di velluto nero.

Art. 87. I Sott'Uffiziali Macchinisti in grande e piccola tenuta vestiranno la divisa dei Nocchieri secondo la rispettiva assimilazione con le seguenti modificazioni, cioè:

Invece del cappello da Marinaro ne useranno uno simile a quello degli Uffiziali subalterni di vascello con la variazione che i fiocchi ed il cordone sovrapposti alla coccarda saranno di oro e di seta nera a frange alternate;

Al colletto così dell'abito che del cappotto invece delle àncore avranno una o più eliche ricamate in oro;

I galloncini del berretto saranno sovrapposti ad una fascia di velluto nero;

Gli Allievi-Macchinisti vestiranno la stessa uniforme dei Novizi col distintivo di un'elica ricamata in lana gialla all'estremità del colletto della veste.

Art. 88. In tempo di guerra saranno applicate a tutti gli Uffiziali Macchinisti e Sott'Uffiziali Macchinisti le disposizioni contenute nella legge e regolamento sullo avanzamento dell'Armata di mare in data 4 dicembre 1858.

Si potrà per azione di guerra derogare dalle condizioni d'esame stabilite per le promozioni, purchè risulti la idoneità dei candidati pel grado superiore.

Art. 89. Le pensioni tanto degli Uffiziali Macchinisti quanto dei Sott'Uffiziali Macchinisti saranno regolate in base alla legge 20 giugno 1851 secondo il grado militare di cui sono rivestiti.

Art. 90. In circostanza di urgente bisogno, potranno, previa autorizzazione ministeriale, essere presi temporariamente al servizio della Real Marina Macchinisti borghesi in qualità di ausiliari per adempiere a quelle funzioni alle quali risultassero idonei.

L'ammissione al servizio avrà luogo per contratto in cui si stabiliranno le condizioni di stipendio ed altro alla medesima relativi.

§ II. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 91. Alla pubblicazione del presente Decreto tutti i Macchinisti della Marina dello Stato che trovansi a servizio militare permanente non che quelli appartenenti alla già Marina Napolitana, e la condizione dei quali non è ancora definita, saranno sottoposti ad una visita medica affine di accertare che siano idonei alla vita di mare.

I Comandanti in capo di Dipartimento ed i Comandanti delle squadre o Divisioni navali trasmetteranno al più presto al Ministero della Marina una nota di tutti quelli fra i Macchinisti anzidetti che dalle Commissioni sanitarie all'uopo deputate, fossero dichiarati non idonei alla vita di mare, e pei quali sarà provveduto con particolari disposizioni ministeriali.

Art. 92. Sarà conferito a scelta il grado di Meccanico di 2.a classe a otto fra gli attuali Capi Macchinisti, dei quali quattro tratti da Capi Macchinisti a servizio militare, e questi riceveranno il relativo Decreto di nomina al nuovo grado, quattro altri tratti da Capi Macchinisti che trovansi a servizio in virtù di particolare contratto.

Questi ultimi eserciteranno le funzioni del nuovo grado, ed occuperanno i posti sino al termine dei rispettivi contratti.

Art. 93. Tutti i rimanenti Capi Macchinisti diverranno difatto primi Capi Macchinisti, e quelli di loro che sono al servizio in virtù di speciali convenzioni ne occuperanno i posti sino al termine delle stesse convenzioni.

Art. 94. Tutti gli attuali primi Macchinisti a servizio militare permanente e dopo di essi tutti i secondi Macchinisti della già Marina Napolitana in servizio, la condizione dei quali non è per anche definita, verranno nominati con particolari Decreti, secondi Capi Macchinisti.

Tra gli uni e gli altri verrà fatta la scelta di dodici, che saranno nominati primi Capi Macchinisti.

Art. 95. Tutti gli attuali secondi Macchinisti al servizio militare permanente e tutti i terzi Macchinisti della già Marina Napolitana in servizio, la condizione dei quali non è ancora stabilita, diverranno di fatto primi Macchinisti nell'ordine di anzianità che potrà promiscuamente ad essi competere.

Art. 96. Tutti gli attuali terzi Macchinisti al servizio militare permanente e tutti gli Alunni di 1.a classe della già Marina Napolitana in servizio, la condizione dei quali non è peranco stabilita, diverranno di fatto secondi Macchinisti.

Tra gli uni e gli altri ne saranno scelti 24, che verranno nominati primi Macchinisti.

Art. 97. Tutti gli attuali Alunni Macchinisti al servizio militare permanente e tutti gli Alunni di seconda classe della già Marina Napolitana in servizio, la condizione dei quali non è peranco definita, dovranno al 1.o del prossimo dicembre subire un esame di concorso sul programma n. 3, annesso al presente nostro Decreto, in seguito del quale i primi ventiquattro saranno nominati secondi Macchinisti, ed i rimanenti Aiutanti Macchinisti.

Coloro che risultando idonei nel detto concorso non trovassero posto fra i 24 primi, saranno dispensati da altro esame per il passaggio a secondi Macchinisti, ma dovranno ripeterlo quelli che fossero dichiarati non idonei.

Art. 98. Tutti gli attuali primi, secondi e terzi Macchinisti ausiliari saranno considerati in soprannumero ai rispettivi gradi a cui col presente organico vengono assimilati, fermo restando le condizioni per essi stipulate nei rispettivi contratti fino al termine dei medesimi.

Art. 99. Alla pubblicazione del presente Nostro Decreto sarà dal Ministro della Marina convocata una Commissione composta:

Da un Contrammiraglio, Presidente;

Da due Direttori delle costruzioni navali;

Da due Ufficiali superiori di vascello, la quale formerà il nuovo ruolo in ordine di anzianità degli Uffiziali e Sott'Uffiziali Macchinisti, e farà le proposte di scelta indicate nei precedenti articoli 92, 94 e 96.

Art. 100. Alla detta Commissione saranno rimessi dai Comandanti in capo di Dipartimento i ruoli degli attuali Macchinisti a servizio riconosciuti idonei alla vita di mare coi fogli matricolari di ciascuno di loro, e con tutti quei rapporti, fogli caratteristici ed altri documenti che valessero a dare un'idea la più esatta possibile della posizione, merito e condotta di ognuno.

La Commissione anzidetta chiamerà presso di sè quattro degli attuali Capi Macchinisti che crederà meritevoli di maggiore fiducia, cioè due del Dipartimento settentrionale e due del Dipartimento meridionale, e li consulterà rispetto a quei Macchinisti di grado inferiore sui quali nascessero dubbi o contestazioni, ben inteso che il voto dei quattro Capi Macchinisti deve essere solamente consultivo.

Art. 101. La Commissione medesima non potrà allontanarsi nello adempimento di tale incarico dalle norme prescritte nelle presenti disposizioni transitorie.

Rassegnerà il suo lavoro al Ministero della Marina che, inteso il parere del Consiglio d'Ammiragliato, pubblicherà pel 1.o gennaio dell'entrante anno un ruolo provvisorio di tutto il personale dei Macchinisti, ruolo che diverrà definitivo dopo mesi sei, durante i quali, chiunque credesi leso ne' suoi diritti di anzianità, potrà reclamare per le vie gerarchiche.

Nessun reclamo però è ammesso sulle promozioni fatte a scelta.

Art. 102. I quadri organici del personale al servizio delle macchine a vapore stabiliti dalle annesse tabelle numeri 1 e 2, saranno portati al completo a misura che i bisogni del servizio lo esigeranno.

Tuttavolta che il numero effettivo degli Ufficiali e Sotto Uffiziali Macchinisti appartenenti ad un grado risulti maggiore di quello fissato dal quadro organico relativo, le nomine e le promozioni al grado stesso finchè la forza suddetta sia ridotta a quella normale, si faranno in ragione di un candidato per due vacanze.

Art. 103. Se nell'attuazione del presente Nostro Decreto rimangono posti vacanti nei gradi di Primo Capo Macchinista e di Primo Macchinista, si potranno aumentare in quelli immediatamente inferiori un numero di Ufficiali o di Sott'Uffiziali Macchinisti uguale a quello dei posti non occupati.

Art. 104. Tutti i Sott'Uffiziali Macchinisti provenienti dalla già Marina Napolitana che si trovavano in possesso della loro classe di Macchinisti in virtù di Decreto Reale non resteranno menomamente pregiudicati nei diritti ad essi conferti dallo stesso Decreto di nomina per effetto della ferma che a norma delle leggi vigenti saranno obbligati a contrarre.

Art. 105. A norma degli articoli 92, 93 e 98 del presente Nostro Decreto, tutti i Macchinisti di qualunque classe attualmente al servizio della Marina dello Stato in virtù di particolari contratti, continueranno a percepire soltanto le paghe e assegnamenti stabiliti nei contratti medesimi sino al termine in questi stipulato. Però qualora sia giudicato necessario o conveniente al servizio della Marina dello Stato, o in considerazione di meriti straordinari individuali, essi potranno essere autorizzati a rinnovare i loro contratti, ma sulle basi della gerarchia e delle competenze stabilite dal presente Decreto.

Art. 106. Tutti coloro che alla promulgazione del presente Nostro Decreto si trovano insigniti di onorificenze e distintivi di grado militare per nomine personali precedentemente fatte in virtù di Decreto Reale, potranno conservarli, ma non avranno perciò diritto ad altre competenze che a quelle stabilite da questo Nostro Decreto.

Art. 107. Fino a tanto che la scuola degli Allievi Macchinisti non basterà a somministrare il personale occorrente ai bisogni della R. Marina sarà in facoltà del Ministro di provvedere ai posti di Aiutanti Macchinisti con individui già appartenenti al servizio dello Stato ed anche al medesimo estranei.

Sì gli uni che gli altri non potranno però conseguire la nomina a quel grado se non in seguito ad un esame di concorso sul programma n. 1 annesso al presente Decreto.

L'età per essere ammesso a tale esame eccezionale non potrà essere minore di 18 anni, nè maggiore di 26.

I candidati, se già al servizio militare, continueranno a compiere la ferma contratta all'atto del 1.o assento, altrimenti se borghesi dovranno contrarre quella speciale di 8 anni nei quali sarà computato il tempo utile di effettivo servizio che avessero già prestato in un Corpo militare, escluso l'intervallo di tempo trascorso in congedo illimitato.

Art. 108. Sino a tanto che pei Sott'Uffiziali e Marinari Fuochisti e Stivatori non sarà provveduto con altro Nostro Decreto, nulla è innovato all'ordinamento delle Sezioni Macchinisti e Fuochisti stabilite presso ciascuna Divisione del Corpo Reale Equipaggi.

Art. 109. Il presente Nostro Decreto avrà effetto dal 1.o del prossimo gennaio 1863, dovendosi però tosto procedere a tutte le pratiche necessarie per la sua completa attuazione all'epoca surriferita.

Art. 110. Sono abrogati il R. Viglietto 5 aprile 1845, il Decreto 21 marzo 1851, e così ogni altra precedente disposizione relativa ai Macchinisti della R. Marina, e ciò a datare dall'epoca in cui il presente Nostro Decreto sarà in vigore.

Rimane però in vigore il surriferito Nostro Viglietto 5 aprile 1845 pei Macchinisti borghesi a contratto particolare, attualmente a servizio della R. Marina.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 25 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

C. Di Persano.

TABELLA N. 1. — *Quadro organico degli uffiziali macchinisti. - Tariffa delle competenze.*

Num. per grado e classe	Grado e classe	Paga annua a terra ed a bordo	Soprassoldo annuo a terra ed a bordo	Trattamento di tavola giornaliera a bordo	Razione a bordo
3	Capi-meccanici . . .	4200 »	1200 »	6 »	1
4	Meccanici di 1ª classe.	3240 »	960 »	2 50	1
4	Meccanici di 2ª classe .	3000 »	960 »	2 50	1
24	Primi capi-macchinisti	2400 »	840 »	2 50	1
30	Secondi capi-macchinisti	1980 »	720 »	2 »	1

1° I capi-macchinisti imbarcati sopra una nave dello Stato in armamento, colla direzione della macchina, godono di un supplemento uguale alla metà del soprassoldo assegnato al proprio grado.

2° A tutti gli uffiziali macchinisti compete il soprassoldo quando prestano servizio a bordo delle navi dello Stato in armamento, in disponibilità, disarmate ed in riparazione, e quando sono destinati a prestar servizio presso le direzioni delle costruzioni navali.

3° Il pagamento giornaliero del trattamento, tavola e della razione viveri in qualsiasi circostanza seguirà per gli uffiziali macchinisti colle stesse norme prescritte per gli uffiziali di vascello.

4° I secondi capi-macchinisti partecipano alla mensa delle guardie marine di 1ª classe conformemente alla regola stabilita.

5° Gli uffiziali macchinisti godono, giusta la determinata corrispondenza di grado, delle stesse indennità di trasferta dei relativi soprassoldi che sono assegnati agli uffiziali d'Arsenale.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina C. Di Persano.

TABELLA N. 2. — *Quadro organico dei sott'uffiziali macchinisti. - Tariffa delle competenze.*

Num. per grado	Grado	Paga annua a terra ed a bordo	Mercede giornaliera a terra	Soprassoldo mensile a bordo	Razione viveri a terra ed a bordo
100	Primi macchinisti . .	1500 »	2 »	50 »	1
100	Secondi macchinisti .	1320 »	1 60	40 »	1
80	Aiutanti macchinisti .	840 »	1 20	30 »	1

NB. Il numero degli aiutanti macchinisti potrà, in via eccezionale, essere provvisoriamente aumentato dal ministro della marina, per dar luogo ad un'eccedenza di numero della classe di uscita dalla scuola allievi-macchinisti.

1° I sotto-uffiziali macchinisti imbarcati sulle navi dello Stato in armamento, sia colla direzione della macchina, sia con la contabilità della stessa, han diritto ad un supplemento mensile uguale alla metà del soprassoldo di bordo assegnato al proprio grado.

2° I sotto-uffiziali macchinisti imbarcati ricevono una doppia razione di vino e di rhum od acquavite in tutti i giorni in cui si terranno accesi i fuochi.

3° Sulle R. navi in disponibilità e disarmate, come su quelle in armamento i sott'uffiziali macchinisti riceveranno il soprassoldo di bordo, e senza altra retribuzione saranno obbligati a tutti i lavori così a bordo delle medesime come a terra, secondo gli ordini del Direttore delle costruzioni navali.

4° Le variazioni di competenze hanno sempre luogo dalla data del giorno seguente all'imbarco o sbarco.

5° La mercede di lavoro è dovuta a terra solamente nei giorni in cui l'individuo si presenta al lavoro, ed è corrisposta colle norme stesse stabilite per la sezione maestranza.

6° Il soprassoldo a bordo, tenendo luogo della mercede di lavoro, cessa nei casi stabiliti per la ritenzione di questa.

7° Nel calcolo delle competenze di bordo i mesi sono sempre calcolati di giorni 30.

8° Le indennità diverse per trasferta sono quelle medesime stabilite pei gradi del corpo R. Equipaggi ai quali i sott'uffiziali macchinisti sono assimilati, coll'aumento della mercede di lavoro.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina C. Di Persano.

MODULO N. 1. — Scuola degli allievi-macchinisti.

Processo verbale dell'esame di concorso per aiutante macchinista anno (s'indichi la data)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Qualità dei candidati	Nome e Cognome	Età	Voto di merito preventivo	Med. dei punti: Matematiche	Fisica e meccanica parte 1ª	Macchine a vapore parte 1ª	Esami d'arti	Disegno parte 1ª	Punti di classificazione	Risultamenti
			Coefficienti: 10	10	10	10	10	6		
Allievi-macchinisti	Vito Antonio	18	5	4	5	6	6	7	»	Vito Antonio non idoneo
	Vega Michele	17	6	6	7	7	6	6	356	Corea Gennaro primo idoneo
	Savio Arturo	19	8	7	5	8	6	5	390	Savio Arturo secondo idoneo
	Corea Gennaro	18	8	8	8	7	9	5	430	Vega Michele terzo idoneo

La Commissione

Si richiedono per la idoneità almeno 5 punti su ciascuna materia di esami.

Ogni esaminatore dispone di 10 punti. Le votazioni sono segrete.

Le colonne 1, 2, 3 e 4 si riempiono sul verbale del Consiglio della scuola, esibito dal Direttore della stessa.

La media della 5.a colonna si ottiene con quella dei medii risultanti dai punti dati da ciascuno esaminatore sopra ognuno dei quesiti fatti al candidato. Gli si faranno tre quesiti. Uno di algebra od aritmetica. Uno di geometria piana o solida. Uno di trigonometria Questo esame durerà 30 minuti.

La media della 6.a colonna si ottiene facendo il medio dei punti dati da ciascuno esaminatore complessivamente su due quesiti sulla corrispondente materia. Questo esame durerà 20 minuti.

La media della 7.a colonna si ottiene come si è detto per la 6.a colonna. Questo esame sarà dato per iscritto da tutti i candidati, contemporaneamente, sotto la vigilanza della Commissione. Tutti i precedenti esami saranno verbali. I quesiti hanno ad essere eguali per tutti i candidati estraendoli a sorte.

La media dell'8.a colonna si ottiene facendo il medio dei punti dati da ciascun esaminatore sopra un lavoro eseguito dai candidati. Il tema del lavoro sarà stabilito a maggioranza di voti dalla Commissione, e sarà eguale pei candidati della stessa arte, e di pari difficoltà per quelli di arte diversa.

La media della colonna 9.a si ottiene dai punti che ciascuno esaminatore darà al candidato sulla pratica risposta ad un quesito scelto dalla Commissione a maggioranza di voti dal relativo programma.

I punti di classificazione si ottengono colla somma dei prodotti dei punti delle colonne da 4 a 9 inclusiva pel rispettivo coefficiente d'importanza.

La colonna n. 11 si riempie a norma dei risultamenti della colonna n. 10.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina C. Di Persano.

MODULO N. 2. — Corpo R. Equipaggi.

Processo verbale dell'esame di concorso per aiutante macchinista anno (s'indichi la data)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qualità dei candidati	Nome e Cognome	Età	Mesi di grado	Voto di merito prevent.	Med. dei punt.: Lingua italiana	Matemat. element.	Macchine a vapore	Esame pratico d'arti	Disegno	Punti di classificazione	Risultamenti
Capo fuochista	Santo Orazio	31	26	6	5	4	6	5	5	»	S. Orazio non idon.
Id.	Maggio Michele	30	28	8	5	6	8	6	6	330	Bozza Gio. 1° con pr.
2° capo mastro calderaio	Oreste Salvat.	32	32	7	6	5	8	7	8	342	Oreste Salvat. 2°
2° capo mastro congegnatore	Bozza G.	31	25	8	9	10	10	6	6	460	Maggio Mich. 3°

La Commissione.

Si richiedono per la idoneità almeno 5 punti per ciascuna materia di esame.

Ogni esaminatore dispone di 10 punti. Le votazioni sono segrete.

Le colonne 1, 2, 3 e 4 si riempiono sulla scorta dei fogli matricolari.

I punti della colonna 6 si ottengono dal medio dei punti dati da ciascuno esaminatore sopra una composizione con unico tema, da tutti i candidati contemporaneamente.

I punti della colonna 7 si ottengono facendo il medio dei medii dei punti dati da ciascuno esaminatore sulle risposte verbali a due quesiti, cioè uno d'aritmetica ed uno di geometria.

I punti della colonna 8 si ottengono facendo il medio dei punti dati da ciascuno esaminatore sulla risposta verbale ad un quesito tratto dal relativo programma. Questi esami dureranno 20 minuti per materia ed i quesiti saranno tratti a sorte.

Per le colonne 9, 10, 11 e 12 sarà praticato come per le colonne 8, 9, 10 e 11 rispettivamente del modulo n. 1.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina C. Di Persano.

(*Continua*).

S. M. con Decreti del 19 del cadente ottobre ha fatto le seguenti nomine nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro:

Sulla proposta del Ministro della Marina

A Commendatore

Millelire Antonio, contrammiraglio nello Stato-maggiore dei porti;

A Cavaliere

Filomarino Romualdo, segretario di 1.a cl. nelle segreterie dei Comandi generali di dipartimento.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno

Ad Uffiziali

Guida cav. Bernardino;

Palazzi cav. Ignazio Bartolomeo, colonnello;

A Cavalieri

Borsarelli di Rifreddo teologo Carlo, canonico della Metropolitana;

Carbone Francesco, segretario capo della prefettura di Genova;

Falcone Raffaele.

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio

A Cavalieri

Ponsara Augusto, direttore delle miniere dell'Isola dell'Elba;

Targioni-Tozzetti dottor Adolfo, professore di zoologia nell'Istituto di studi superiori in Firenze;

Burci dottore Gaetano, professore di arte delle miniere nell'Istituto id;

Fummo Antonio, di Napoli.

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici

Borelli ingegnere Bartolomeo, capo sezione, addetto al traforo delle Alpi.

S. M. con Decreto del 27 cadente, sulla proposta del primo Segretario pel Gran Magistero, ha promosso a Grand'uffiziale dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro il commendatore marchese D. Giuseppe Antici, ricevidore dell'Ordine prefato nelle Romagne.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — Torino, 30 *Ottobre* 1862

MINISTERO DELLA GUERRA.

Segretariato Generale.

Potendo occorrere di devenire alla nomina di alcuni sostituiti segretari e di scrivani presso i tribunali militari permanenti, si invitano tutti coloro che desiderano d'aspirare all'esame di concorso stabilito per l'ammissione a tali posti, a rivolgere le loro domande, od a rinnovare le già fatte all'avvocato generale militare entro tutto il mese di novembre prossimo.

Tali domande dovranno essere corredate degli opportuni documenti atti a comprovare che il ricorrente ha tutte le condizioni per i summentovati posti rispettivamente richieste dall'articolo 67 e seguenti del Regolamento relativo all'amministrazione della giustizia penale militare nei tribunali militari approvato con Reale Decreto dell'11 agosto 1860.

Dette condizioni sono:

a) Per gli aspiranti al posto di sostituito segretario:

1. Essere regnicolo;

2. Aver prestato con distinzione l'esame d'Istituzioni civili e di procedura, o fare almeno fede di essere stato ammesso all'esercizio dell'ufficio di procuratore, oppure di candidato notaio;

3. Essere riconosciuto idoneo in apposito esame scritto e verbale sulla procedura penale militare;

b) Per gli aspiranti al posto di scrivano:

1. Essere regnicolo;

2. Aver compiuta l'età di 18 anni;

3. Aver prestato con distinzione l'esame di 1.a e 2.a rettorica;

4. Esser riconosciuto idoneo in apposito esame sì scritto che verbale, sulla calligrafia e sulla lingua italiana e francese.

Siccome nell'anno 1861 furono già dati consimili esami in conseguenza dei quali quei concorrenti furono ammessi d'allora in poi agli impieghi summentovati a seconda dell'ordine dei punti di merito conseguiti, si diffidano quegli altri concorrenti che ancora non poterono essere impiegati, esser cessato l'effetto del ricordato esame del 1861.

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO.

Visti gli articoli 77 e 79 della legge 13 novembre 1859;

Visti gli articoli 55, 144, 145, 147 del regolamento universitario approvato con R. Decreto 20 ottobre 1860;

Visti gli articoli 14, 16, 17 e 18 del regolamento pel corso farmaceutico, stato approvato con R. Decreto 7 novembre 1860;

Vista la deliberazione presa dalla scuola di farmacia in sua adunanza del 21 luglio p. p.

Si notifica quanto segue, cioè:

Nel giorno di lunedì 26 gennaio prossimo, avranno principio in questa Regia Università gli esami di concorso per uno dei posti di farmacista aggregato, vacante nella scuola suddetta.

Tali esami verseranno sulla farmacia teorico-pratica.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono presentare al direttore della scuola medesima la loro domanda, corredata dal diploma di farmacista da due anni ottenuto in una delle Università del Regno, e da un certificato comprovante di aver fatto in seguito un anno di corso completivo di esercizi pratici di chimica generale e di averne sostenuto con buon esito l'esame.

La dissertazione e le tesi saranno trasmesse a questa segreteria entro tutto il giorno 26 del prossimo mese di dicembre e le domande, coi documenti a corredo, alla segreteria suddetta fra tutto il giorno 10 del suindicato mese di gennaio.

Torino, 18 ottobre 1862.

D'ordine del signor rettore
Il segretario capo avv. ROSSETTI.

R. COMITATO CENTRALE ITALIANO
PER L'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI LONDRA.
Chiusura dell'Esposizione.

Nel ripetere l'annunzio che l'Esposizione Internazionale, giusta le determinazioni adottate dai Commissari di S. M. Britannica, verrà chiusa il 31 di questo mese, per parte del R. Comitato Italiano credesi non inopportuno il rinnovare per norma dei Sotto-comitati, delle Giunte e degli Esponenti, la pubblicazione dell'art. 49 del Regolamento generale 27 luglio 1861 concepito come segue:

« Nei quindici giorni successivi alla chiusura dell'Esposizione l'Espositore o il suo Agente dovrà presentarsi per assistere all'imballaggio; in sua assenza il Comitato italiano vi provvederà d'ufficio senza assumere alcuna responsabilità per qualsiasi danno.

« L'imballaggio, per quanto sarà possibile, verrà fatto nelle stesse casse che servirono pel trasporto, o nello stesso numero di casse e colle marche conformi a quelle delle polizze di spedizione.

« Se otto giorni dopo l'imballaggio i colli non saranno ritirati dall'Espositore o dal suo Agente, e se alcuna istruzione in contrario non sarà stata diretta al Commissario generale, questi colli saranno rispediti in Italia ai Sotto-comitati di Genova, Livorno, Napoli, Messina, Palermo, Ancona, Sassari, ed alla Giunta di Brindisi. »

Torino, il 29 ottobre 1862.

Pel R. Comitato
FERRERO.

AUSTRIA

Scrivono da Vienna 25 ottobre all'*Osserv. Triest.*:

Il pomo della discordia tra le due Camere è ancora la legge di finanza del 1862. La Giunta finanziaria della Camera dei deputati persiste nel rifiutare le proposte della Camera dei signori, e nella seduta di ieri il dottore Giskra, sostenuto da Herbst e Wieser, dichiarò che la Camera dei deputati non darebbe il suo consenso ad un aumento delle imposte, finchè la Camera dei signori non devenga alle concessioni richieste dalla prima sopra la legge di finanza dell'anno 1862. Il dottore Taschek propose un mezzo per agevolare l'accordo, e venne accettato dalla maggioranza: l'elezione cioè di una Commissione mista dal seno della Giunta dei Quarantotto che avrebbe l'incombenza di proporre alle due Camere quelle modificazioni che siano le più adatte ad accontentare le esigenze delle due parti contendenti. Ci viene assicurato che prima che sia levato quest'ostacolo, la Giunta dei 48 non passerà alla compilazione delle proposte sull'aumento delle imposte; egli è quindi da credersi che per questo motivo la Commissione mista userà d'una straordinaria attività nella esecuzione del suo assunto.

Il gabinetto imperiale comunicò in data di ieri l'altro alla regia cancelleria transilvana la sovrana risoluzione sulle note rappresentanze della nazionalità rumena e sassone. I voti d'ambe le nazioni vengono completamente esauditi, concedendosi quanto si domandava. Giova notare che si concede ai Sassoni la convocazione della Dieta nazionale, e la costituzione municipale in base della patente di febbraio. Inoltre viene esternata a questa nazione la sovrana soddisfazione per la sua fedeltà ed attaccamento alla costituzione; mentre i Rumeni fondansi soltanto sulle leggi fondamentali dell'impero, e ciò per la circostanza che la loro rappresentanza data ancora prima della pubblicazione della patente.

RUSSIA

Scrivono all'*Indépendance Belge* da Pietroburgo, al 10/22 ottobre:

La pubblicazione del recente ucase relativo al riordinamento giudiziario e di quello che concerne l'amministrazione locale e municipale dei villaggi occupa sempre vivamente il pubblico. Egli è evidente che queste grandi provvisioni, come siano mandate ad effetto, debbono rinnovare compiutamente lo stato della Russia, la quale della civiltà europea non avrà più solamente l'eleganza esteriore, ma un principio di diritto civile, (mentre aspetta il suo diritto politico), la sua amministrazione legale, brevemente tutto ciò che costituisce un ordinamento sociale intelligente e regolare, cosa che mancava al paese.

Vi ho detto alcune parole della profonda sensazione e del sentimento di pubblica gioia che produsse il primo di questi ucasi. Vi si è vista l'abolizione degli eccessivi poteri abbandonati sinora all'arbitrio dei governatori generali, dei governatori, dei ministri, ecc. Una cosa che non si è forse notata abbastanza è che l'Imperatore, per un senso di alta equità, si è spogliato di ogni potere giudiziario, non riservandosi che il diritto cui hanno tutti i sovrani, il più prezioso di tutti, quello di far grazia.

Vi è detto molte volte che il primo bisogno della Russia è la giustizia. Dalla mancanza di giustizia provenivano l'immoralità amministrativa, gli abusi che la consomavano e di cui molti la consumano ancora. È cosa deplorabile che un uomo dotto e ingegnoso, un uomo dabbene e intelligente, a giudizio di tutti, il ministro attuale della giustizia, conte Panine, abbia il più vivamente oppugnato nel Consiglio di Stato le disposizioni liberali delle basi del riordinamento giudiziario. Rappresentante per convincimento dei principii dell'altro regno, il signor di Panine respinge per sistema qualunque riforma come pericolosa, non vedendo che il vero pericolo consiste nel mantenere uno stato di cose cattivo. Si crede generalmente che in seguito a ciò che è succeduto egli si trovi nella necessità di ritirarsi.

Ecco ora una notizia che avrei potuto mandare già parecchi giorni sono, ma voleva prima informarmi delle persone cui essa concerne. Il generale Tchevkine non è più ministro dei lavori pubblici, dirigente in capo il corpo delle vie di comunicazione, e ciò ha prodotto qua una viva gioia. Tuttavia si rende giustizia al sig. Tchevkine dicendo che non cessò mai d'essere una persona perfettamente onesta in una posizione così esposta alle tentazioni. Sono lieto nel potervi recare questa testimonianza dell'opinione pubblica intorno all'onoratezza di questo alto personaggio, che è uomo d'ingegno e pieno di grazia e di calore nell'eloquio. Perchè dunque tanto contento alla notizia che egli era stato scambiato? perchè lasciava trascinare indefinitamente gli affari negli uffici del suo ministero.

Il sig. Melnikoff fu nominato in sua vece. Egli è di umili natali, fu educato all'istituto delle vie di comunicazione, ove fece ottimi studi scientifici. Senza fortuna e protezione restò come professore all'istituto. Quando si pensò a costruire una ferrovia tra le due capitali ebbe l'incarico di recarsi in Francia, in Inghilterra e nell'America settentrionale per istudiare il sistema delle loro strade ferrate, e fu quindi incaricato della ferrovia cui abbiamo accennata. Non si poteva affidarla a persona più degna e capace.

Termino questa lettera con una triste notizia, che era per altra parte preveduta e non si poteva aspettare migliore. Trattasi della sentenza della corte militare, nanti cui era stato portato l'affare degli zappatori della guardia, affare succeduto nello scorso maggio e di cui vi parlai a suo tempo. Sapete che lo studente Yakovieff, giovane di 19 o 20 anni, aveva tentato di spandere proclami rivoluzionari in una compagnia di zappatori. Esso fu arrestato da un sotto-ufficiale. Il capo della compagnia, sig. Engel, e i luogotenenti Posnikoff ed Elinsky, commossi dalla giovinezza del Yakovieff, volevano salvarlo e si trattennero in francese davanti al sotto-ufficiale; ma questi che comprendeva la lingua, corse a denunziarli alla polizia di Stato (3.a sezione). Ebbe luogo un'inchiesta e l'affare fu deferito ad una Giunta militare eretta in tribunale. Essa ha pronunciate la sua sentenza di cui ecco il sunto: Sono condannati, lo studente Yakovieff alla fucilazione; i due luogotenenti Posnikoff ed Elinsky alla degradazione con perdita della nobiltà ed all'esilio in Siberia; il capitano Engel all'esclusione dal servizio e un amico del Yakovieff, studente altresì, di cui non so precisamente il nome, a cui il signor Posnikoff aveva recato alcune carte di Yakowieff confortandolo a mettersi in sicuro, a tre mesi di casamatta.

Si spera e, credo, con ragione che l'imperatore addolcirà la severità di queste pene.

BIBLIOGRAFIA

GUIDA PER IL CORSO DI FILOSOFIA
adattato alle scuole liceali

di **Vincenzo Garizio**

Il signor Vincenzo Garizio, professore di filosofia nel R. Liceo di Novara, ha pubblicato testè pei Tipi di Pasquale Rusconi, stampatore in quella città, una *Guida pel corso di filosofia adattato alle scuole liceali proposto alla studiosa gioventù italiana.*

In questo titolo l'autore ha voluto indicare l'indole e lo scopo della sua operetta. Esporre per quanto possibile compendiate e precise le dottrine da insegnarsi in un corso elementare di filosofia; porgere ai giovanetti modo facile di preparare la loro attenzione alle lezioni colla conoscenza previa dell'argomento, e saldo aiuto alla loro memoria, affinchè possano coi loro individuali riflessi compiere il lavoro incominciato nella scuola e rendere permanenti le cognizioni apprese: tali sono l'indole e lo scopo. Per aggiungere il quale egli ha reputato necessario toccare tutte le nozioni rudimentali che riguardano quegli argomenti che possono e debbono entrare in un corso elementare di filosofia ad uso della gioventù, evitando tutte quelle questioni che o son tali che, pur ignorandole affatto, non ha motivo di dolersene la speculazione scientifica, o non appartengono agli elementi della scienza filosofica, o infine sono di esclusivo dominio della teologia, della quale non dovrebbe il filosofo in niun modo usurpare mai i diritti.

Mente acuta, ordinata e lucida il prof. Garizio procede nella sua Guida con parola facile, piana, chiara, quale conviensi sempre, e assai più in materie siffatte dove la prudenza di chi vuole cattivarsi l'attenzione della gioventù impaziente non è mai soverchia. Incominciando dal concetto generale della filosofia il professore va innanzi esponendone le parti e a caduna d'esse, la logica, la metafisica o l'etica, dedica un libretto speciale. Dappertutto la dimostrazione corre evidente senza bisogno di esempi, i quali del resto se piacciono a molti e se sono talvolta opportuni nelle spiegazioni orali, non tornano graditi al signor Garizio, avendogli lunga esperienza dimostrato che nelle esposizioni sommarie, se non nuocciono, certamente non giovano. Egli se ne valse quindi con lodevole parsimonia in quei luoghi soltanto dove l'autore vedesi tratto a farne uso dalla necessità di mettere nella più chiara luce possibile qualche suo nuovo concetto o alcune sue particolari convinzioni. Nella stessa guisa egli adopera colle citazioni. Contro la consuetudine invalsa presso gli scrittori di filosofia di dare non solo opere di lena, ma trattati pieni di citazioni, a mostra di grande erudizione più che di soda scienza, nella sua Guida il signor Garizio se ne astiene affatto. Pare abbia anche in ciò fatto assai bene. Imperocchè chi mette inopportunamente roba altrui nella testa dei giovanetti da a vedere anzitutto di non averne della propria a sufficienza e confonde le menti loro come quelle che dall'età o dalla meditazione non sono ancora fatte capaci di siffatto alimento.

Con questo metodo non è più da temere che il filosofo vada a passeggiare nelle nuvole o meni il can per l'aja per la vanità di parer profondo ed erudito. Le sue lezioni contenute in giusti termini e dettate con quella sobrietà che richiedeno le menti non avvezze ad astruse e lunghe cicalate, tornano di gradimento a tutti i palati e riescono sempre a pro. E in questi tempi nei quali anche per le donzelle bennate reputasi necessità il farle enciclopediche, osiamo credere che negli Istituti femminili medesimi, in alcuni dei quali tra ottime cose una congerie molte volte indigesta d'insegnamenti s'imparte colle migliori intenzioni del mondo, parecchie delle lezioni del professore novarese sarebbero opportunissime e recherebbero frutti più saporiti che non i vaneggiamenti o se non altro la vacuità di uno strambo romanticismo. Teniamo per certo ad ogni modo che le teste di queste care giovinette se non si addrizzerebbero, non verrebbero torte come spesso avviene.

Quando però fra due o tre mesi al più tardi, come promette l'Autore, sarà pubblicato il terzo libro della Guida, quello cioè che tratta dell'Etica, e del quale esce adesso la prima parte, crediamo fermamente che il signor Garizio, benemerito per lunghi servigi in più maniere e con molto amore resi al paese nella pubblica istruzione, avrà la riconoscenza non solo della gioventù studiosa a cui principalmente si volge, ma quella eziandio dei giovani professori i quali, per quanto muniti di scienza e pieni di buona volontà, pure son novizi nell'arte, e saranno perciò lietissimi di avere imparato da un antico, dotto e coscienzioso collega il miglior modo di guidare all'acquisto della scienza con minori difficoltà e con più sicuro esito la gioventù alle loro sollecite cure affidata.

BENEFICENZA. — Erano trascorsi pochi giorni dacchè la Giunta per la riedificazione della Chiesa Parrocchiale dei Ss. Quirico e Paolo del luogo di Dogliani, circondario di Mondovì, aveva ricevuto generoso sussidio dalla Sovrana Munificenza, quando ad incoraggirla negli intrapresi e già ben avviati lavori le venne accordato nuovo aiuto dal Regio Economato Apostolico che in varie rate concorse alla pia opera per la somma di fr. 900. La Giunta interprete dei sentimenti dell'intiera popolazione rende di pubblica ragione l'ottenuto favore per attestare la riconoscenza che ne sente.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 31 OTTOBRE 1862.

Il Consiglio provinciale di Cuneo è convocato in seduta straordinaria pel giorno 10 dell'imminente novembre, onde ricevere comunicazione di un Decreto Ministeriale in data del 20 cadente mese portante annullamento di deliberazioni prese dal prefato Consiglio nell'ultima sua sessione ordinaria, e colle quali fu modificato un precedente deliberato dell'11 settembre 1861, che assegnò un sussidio provinciale di L. 600,000 per la costruzione di una ferrovia da Cuneo a Mondovì.

La R. pirofregata ad elice *Vittorio Emanuele*, comandante De Viry, è partita il 28 corrente da Napoli, e la pirofregata a ruote *Ettore Fieramosca*, comandante Martin-Franklin, è partita il 29 detto da Ancona, ambedue dirette per il Pireo.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI
(Agenzia Stefani)

Napoli, 30 ottobre.

È arrivato il generale francese Dumont, comandante la piazza di Roma.

Parigi, 30 ottobre.

Notizie di borsa.
(Chiusura)

Fondi Francesi 3 0/0 — 70 65.
Id. id. 4 1/2 0/0 — 98.
Consolidati Inglesi 3 0/0 — 93 1/2.
Fondi Piemontesi 1849 5 0/0. 72 15.
Prestito italiano 1861 5 0/0 — 72 45.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 1187.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 376.
Id. id. Lombardo-Venete — 618.
Id. id. Austriache — 500.
Id. id. Romane — 335.
Obbligazioni id. id. — 243.

Spezia, 30 ottobre.

Dall'esplorazione fatta alla ferita il generale Garibaldi non ha sofferto alcun disturbo consecutivo. Mangia con appetito, passò la notte tranquilla.

Londra, 30 ottobre.

La Banca ha elevato lo sconto dell'1 p. 0/0.

Berlino, 30 ottobre.

Talleyrand deve giungere qui fra tre settimane.

Parigi, 30 ottobre.

La *Presse* assicura che il ritardo della partenza della flotta francese per la Grecia devesi ad un accordo delle tre potenze protettrici le quali hanno stabilito di applicare alla Grecia il principio di non intervento.

I membri del governo provvisorio d'Atene assicurarono i rappresentanti di Francia, Inghilterra e Russia che la rivoluzione resterebbe circoscritta entro i confini della Grecia.

Il giornale la *France* dice che le elezioni per la costituente greca avranno luogo li 10 di novembre.

Lo stesso giornale opina che un accordo stabilitosi fra le grandi potenze tolse ogni gravità a questa rivoluzione, e crede che la Francia e la stessa Russia, al pari dell'Inghilterra vogliano rispettare il trattato del 1856.

R. SCUOLA SUPERIORE DI MEDICINA VETERINARIA
DI TORINO.

I giovani, che sono stati ammessi al corso di Medicina Veterinaria, debbono presentare alla Segreteria della scuola, dal 20 ottobre al 6 novembre, i documenti che li autorizzano ad essere inscritti fra gli studenti.

Le inscrizioni per gli esami degli allievi in corso dovranno essere presentate alla detta Segreteria entro il mese del corrente ottobre.

All'8 novembre avrà luogo l'apertura solenne degli studi per l'anno scolastico 1862-63.

Il Direttore prof. G. B. ERCOLANI.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO
DI TORINO.

31 ottobre 1862 — Fondi pubblici

Consolidato 5 0/0. C. d. g. prec. in liq. 73 73 05 pel 31 ottobre, 73 15 15 15 15 15 p. 30 9bre. C. della matt. in c. 72 75 73 90 80 85 — corso legale 72 82 — in liq. 73 73 73 73 05 72 95 95 97 1/2 97 1/2 73 73 p. 30 9bre.

Id. piccole rendite. C. della mattina in c. 72 85 73. Corso legale 72 92.

Dispaccio officiale.

BORSA DI NAPOLI — 30 ottobre 1862.

Consolidati 5 0/0, aperta a 73 15 73 20, chiusa a 72 82.
Id. 3 per 0/0, aperta a 46.

G. FAVALE gerente.

SPETTACOLI D'OGGI.

CARIGNANO. Riposo.

VITTORIO EMANUELE. Riposo.

NAZIONALE. (ore 7 1/2). Opera *Giulietta e Romeo* — ballo *Favilla.*

SCRIBE. La Comp. dramm. francese di E. Meynadier recita: *Louisette.*

D'ANGENNES. (7 1/2). La Comp. Dramm. piemontese diretta da G. Salussoglia recita: *La malattia d' cheur.*

ROSSINI. (ore 8). La dramm. Comp. Capella e Guinzoni recita: *Meneghino servo di due padroni.*

GERBINO (ore 8). La dramm. Comp. Bellotti-Bon recita: *Le zampe di mosca.*

ALFIERI. (ore 8 1/2) La dramm. Comp. Monti e Preda recita: *La lanterna d'Epitetto.*

SAN MARTINIANO. (ore 7). Si rappresenta colle marionette: *Una commedia piacevole* — ballo *Paradiso e Inferno.*

I signori associati il cui abbuonamento scade col 31 corr. sono pregati a fare con sollecitudine la dimanda affine di evitare le lacune nella spedizione del GIORNALE.

MINISTERO DELLA GUERRA

Direzione Generale di Contabilità

AVVISO D'ASTA

Si notifica che nel giorno 13 del venturo mese di novembre ad un'ora pomeridiana si procederà in Torino, nell'ufficio del Ministero della Guerra, avanti il direttore generale, alla

Vendita di 11,000 chilogrammi di RAME in retagli, esistenti nei magazzini del Laboratorio pirotecnico in Torino, al prezzo di L. 2 cadun chil.

L' elenco estimativo colle condizioni di vendita trovansi visibili presso il Ministero della Guerra, Direzione generale, nella sala degl' incanti, via Accademia Albertina, 20.

Nell' interesse del servizio il Ministro ha ridotto a giorni 5 li fatali pel ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo suddescritto un aumento di un tanto per cento maggiore all' aumento minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o viglietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al portatore, per un valore corrispondente a Lire 4500 di capitale.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati gli Uffici d' Intendenza e Sotto-Intendenza militare del 1.o Dipartimento, facendo ad un tempo presso i medesimi il voluto deposito. I partiti non suggellati non saranno accettati. Si avverte però che siffatti partiti non potranno essere tenuti in alcun conto qualora non pervenissero ufficialmente a questo Ministero prima dell'apertura dello incanto.

Torino, addì 25 ottobre 1862.

Per detto Ministero, Direzione Generale,
Il Direttore Capo della Divisione Contratti,
Cav. FENOGLIO.

UNIONE TIP. EDIT. TORINESE

(già Ditta Pomba)

PRIMI ELEMENTI

DI

ECONOMIA e STIMA

DE' FONDI RUSTICI

ad uso principalmente *dei Periti e degli Amministratori* per G. BORIO

Professore di Economia ed Estimo Rurale alla Scuola di Applicazione per gl' Ingegneri ed al corso normale pei Misuratori, Consultore per le Stime alla Direzione Generale del Catasto, ecc. ecc.

Un bel volume — Prezzo L. 7.

Quegli che spedirà *vaglia* postale di L. 7 riceverà dalla suddetta Società *franco* per posta l'accennata Opera.

LEZIONI

DI

ANATOMIA DESCRITTIVA ESTERNA

applicata alle arti belle
per il dott. cav. ALBERTO GAMBA
Prof. di Anatomia nella R. Accad. Albertina
Torino, 1862, 1 vol. di 400 pagine con 50 tavole in litografia colorata — *L.* 15.
Presso CARLO SIMONDETTI, *via di Po.*

CITTÀ DI CARMAGNOLA

Appalto dei diritti della Gabella Comunale

Il secondo definitivo incanto per l'appalto suddetto per anni 3 a datare dal 1 gennaio 1863, avrà luogo davanti la giunta municipale e nella solita sala comunale il 12 del prossimo novembre, ore 3 pomeridiane, e verrà deliberato al miglior offerente in aumento del prezzo d'asta di annue lire 28,000, sotto l'osservanza delle condizioni di cui chiunque potrà avere visione nelle ore d'ufficio in questa civica segreteria.

Carmagnola, 25 ottobre 1862.

Pastre segr. civico.

CIRCOLO DEGLI ARTISTI

La Società è convocata in adunanza generale pel giorno di Domenica 9 prossimo novembre nel locale del Circolo, via Bogino n. 9, alle ore 1 pomeridiana.

TRASLOCAMENTO

La sede della Società dei Capi-negozio Caffettieri, Confettieri e Liquoristi di mutua beneficenza e collocamento, a partire dal 1 novembre prossimo, viene traslocata in via Gaudenzio Ferrari, dirimpetto al teatro Vittorio Emanuele, nella casa propria della Società dei pani da caffè ed acque gazoze.

AVVISO

CAVA inestinguibile di Pietra Calce Idraulica, della migliore qualità, tanto all'asciutto che all'umido, giudicata dai conoscitori ed esperti Idraulici, esperimentata da secoli, di facile estrazione e condotta.

Far capo dal proprietario dimorante al Castello di Verrua, provincia e circondario di Torino; posta la Cava attorno al Castello e boni, strada carrozzabile.

L' ISTITUTO-CONVITTO CANDELLERO,

preparatorio alle RR. Accademie, Collegi militari ed alla R. Scuola di marina, in Torino

Venne traslocato in via Saluzzo, n. 33, in più vasto locale, con due cortili, e tutto chiuso esclusivamente per l'istituto. — *N. B.* I corsi incominceranno al principio di novembre.

La Società (antica) GAZ-LUCE DI TORINO

Nell'intendimento di togliere la ripugnanza che la maggior parte degli accorrenti ai suoi abbuonamenti dimostrava per le capitolazioni di sei anni, con pubblicazione dell'11 corrente deliberava di stipularle di anno in anno.

Ora, a sciogliere ogni dubbio che potesse nutrirsi sul fine che essa si proponeva nello stabilire tale condizione, notifica: essere pronta a stipulare i contratti di abbuonamento per un numero d'anni da uno a sei a scelta degli accorrenti, e bene inteso ai prezzi di recente pubblicati.

Torino, 25 ottobre 862.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

STRADEFERRATE della Lombardia e dell'Italia Centrale(1)

Introito settimanale dal giorno 15 *a tutto li* 21 *Ottobre* 1862

Rete della Lombardia, chilometri num. 348		
Passeggieri num. 50,730	L. 123,315 37	
Trasporti militari, convogli speciali ed esazioni suppletorie	» 2,451 28	
Bagagli, carrozze, cavalli e cani	» 5,893 85	
Trasporti celeri	» 13,271 57	
Merci, tonnellate 6,089	» 47,394 96	
Totale »		L. 192,327 03
Rete dell' Italia Centrale, chilometri 234		
Passeggieri num. 19,262	L. 61,204 09	
Trasporti militari, convogli speciali, ecc.	» 4,921 41	
Bagagli, carrozze, cavalli e cani	» 2,713 70	
Trasporti celeri	» 6,081 00	
Merci, tonnellate 3,706	» 31,742 36	
		L. 109,662 56
Totale delle due reti		L 301,989 59
Settimana corrispondente del 1861		
Rete della Lombardia chilom. 231	L. 173.528 40	
» dell' Italia Centrale » 147	» 76,952 74	
Totale delle due reti		L. 250,481 14
Aumento		L. 51,508 45
Introiti dal 1 gennaio 1862 — Rete della Lombardia	6,649,747 97	» 10,239,317 14
Rete dell'Italia Centrale	3,589,569 17	
Introito corrispondente del 1861 — Rete Lombarda	5,047,452 27	» 7,976,294 55
Rete dell'Italia Centrale	2,928,842 28	
Aumento		L. 2,263,022 59

(1) *Esclusa la tassa del decimo.*

AVVISO D'ASTA

EUGENIO DEAMICIS

Segretario della giudicatura

DI CASELLE

Visto il decreto del signor Ministro delle Finanze delli 13 giugno ultimo scorso, col quale delegava il signor giudice di questo mandamento per l'appalto dell'evacuazione, spurgo e sboccature delle fogne, pozzi neri e canali sotterranei delle caserme, Scuola militare di equitazione, Ospedale militare, quartiere detto *della Terza* e di tutti gli altri alloggi e stabilimenti inservienti ad uso militare, esistenti nel luogo di Veneria Reale, sotto l'osservanza dei seguenti capitoli normali;

Visto l'atto di deserzione del 1 settembre, ricevuto dal sottoscritto segretario, ed a seguito della nota in data 1 ottobre corrente della direzione di Torino *Demanio e Tasse*, con cui venne nuovamente delegato questo signor giudice per un nuovo incanto, e l'instanza del medesimo inseguendo,

Notifica

Che nel giorno 6 novembre prossimo venturo, ore 8 mattina, in Caselle e nella sala delle udienze di questa Giudicatura Mandamentale avanti il prelodato signor giudice delegato e con intervento del ricevitore del registro di questa Tappa, si procederà all'appalto all'asta pubblica degli oggetti infradesignati, di proprietà del Regio Demanio, con tutte le formalità prescritte dal regolamento 10 aprile 1862, ed alle condizioni in appresso tenorizzate, e che nella segreteria di detta giudicatura, presso il signor segretario della medesima, in tutte le ore d'ufficio trovasi visibile il Capitolato relativo.

Art. 1. Il prezzo dell'appalto è fissato in aumento di L. 1,500.

Art. 2. Le offerte non potranno essere minori di lire 20, ed il deliberamento avrà luogo a favore dell'ultimo migliore offerente ad estinzione naturale di candela vergine.

Art. 3. Per essere ammesso agli incanti dovrà lo aspirante ai medesimi depositare in prima un vaglia di L. 500, sottoscritto da persona notoriamente risponsabile, o cedola del debito pubblico redimibile al portatore, obbligazione o biglietti di banca o numerario per tale ammontare.

Art. 4. Durante giorni 15 dopo seguito il deliberamento sarà permesso l'aumento del ventesimo od altro maggiore sul prezzo deliberato.

Art. 5. Fra giorni 10 dopo scaduti li fatali il deliberatario sarà tenuto di prestare una malleveria in cedole del debito pubblico redimibile del montare di due annate di fitto a cautela dell'intiera ed esatta osservanza di tutte le condizioni del contratto; ed in difetto, trascorso detto termine, sarà in facoltà delle Finanze di concedere l'appalto ai precedenti oblatori o di far procedere ad un nuovo incanto, il tutto a totale rischio e spese del deliberatario, che sarà inoltre tenuto a buonificare per tutta la durata dell'appalto qualunque diminuzione, e non potrà aver diritto al maggior prezzo che le Finanze fossero per ritrarre.

Art. 6. Sono poste a carico del deliberatario tutte le spese relative agli incanti ed alla stipulazione del contratto e d'una quadruplice copia degli atti in carta bollata, e tali spese saranno pagate all'atto della stipulazione del contratto: una di dette copie sarà trasmessa al Ministero di Guerra, perchè possa aver conoscenza delle obbligazioni dell'appaltatore e sorvegliarne la puntuale osservanza.

Art. 7. La locazione avrà principio il 1 di gennaio 1863 e durerà per anni 9 consecutivi, i quali finiranno il 31 dicembre 1871.

Il contratto non avrà effetto se non dopo ottenuta la superiore approvazione.

Art. 8. Il pagamento dell'annuo fitto dovrà farsi nella cassa del ricevitore del registro di Caselle a semestri maturati.

Art. 9. Non potrà l'appaltatore fare veruna sublocazione nè cessioni dell'appalto senza la permissione espressa ed in iscritto delle Finanze, sotto pena di nullità.

Art. 10. L'appalto sarà a totale rischio e pericolo del deliberatario, il quale non potrà, per qualsiasi evento o causa, pretendere veruna diminuzione di fitto od altra indennità.

Ar. 11. Sarà obbligato l'appaltatore di avere nel concentrico dell'abitato di Veneria un abile vuotacessi e tutti gli utensili adattati, compresovi il così detto *diamante*, sì per fare la sboccatura come per praticare gli spurghi delle fogne, quali utensili non potrà mai rilasciare nell'interno dei fabbricati e nemmeno depositarli nei cortili.

Art. 12. Al primo avviso per iscritto che riceverà l'appaltatore, o chi per esso, dall'impiegato rappresentante il Ministero della Guerra, dovrà il medesimo recarvisi senza ritardo per far sgombrare i canali verticali delle latrine, tuttavolta che per qualche caso fossero ingombri, come pure fare eseguire le sboccature o spurghi delle fogne che gli saranno indicati, e in caso di trasgressione e renitenza, è patto espresso che le medesime verranno tosto fatte evacuare a sue spese, ben inteso colla perdita delle materie, e l'ammontare della spesa che ne risulterà dall'aver fatto praticare per conto dell'appaltatore li suddetti spurghi e sboccature, come pure per il disfacimento e rifacimento del selciato all'orifizio delle fogne, le quali dovranno provvisoriamente otturarsi in modo che non tramandino odore, trasportando altrove fuori dell'abitato gli utensili che hanno servito all'operazione, ed il sito ben nettato e lavato con acqua a più riprese, affinchè non vi rimanga fetore di sorta. Tale precauzione si userà malgrado che la evacuazione durasse per più volte consecutive.

Art. 13. Sarà tenuto l'appaltatore, tosto terminate le evacuazioni, di far ricostrurre a sue spese la porzione del selciato che avrà disfatto per scoprire l'orifizio delle fogne: quale selciato sarà ricostrutto a dovere e ricoperto con strato di sabbia, ed in caso d'ineseguimento, verrà pur fatto formare a spese dell'appaltatore, come nell'art. 13 del Capitolato.

Art. 14. Il trasporto delle materie estratte dovrà farsi con botti in buono stato ed otturate, affinchè le materie non spandano fetore nel loro passaggio per le contrade, avvertendo che, appena ripiene le medesime, dovrà farle condur via per la loro destinazione senza punto fermarsi nell'abitato stesso, ed il deposito ne sarà fatto almeno lontano 300 metri dall'estremo dell'abitato.

Art. 15. Per le evacuazioni, trasporti e spurghi anzidetti l'appaltatore dovrà uniformarsi ai regolamenti di pulizia in vigore in quel Comune.

Art. 16. Le rotture dei muri, vôlti e condotti che dovranno farsi per dar luogo alle evacuazioni o restauri saranno a carico dell'appaltatore, e la esecuzione di tali opere sarà però approvata da quella persona dell'arte che verrà delegata a tal uopo dalle Finanze dello Stato, la quale però s'intende essere l'Ufficiale del Genio militare incaricato del servizio della piazza od, in sua assenza, l'assistente da esso incaricato.

Art. 17. Ogniqualvolta il fabbricato del già collegio veterinario fosse occupato da truppe, e per conseguenza dovesse eseguire lo sgombramento di fogne, si pone in avvertenza l'appaltatore che queste esistono nella contrada maestra alle due estremità di levante e ponente del detto fabbricato, poichè quelle che cadono nel biottolo pure a levante e ponente di esso fabbricato sono di proprietà del filatoio attiguo.

Art. 18. La fogna del quartiere detto della *Forza*, al cui nettamento l'appaltatore sarà tenuto, si è quella del pian terreno esistente nel cortile in faccia dell'andito che mette alla scuderia dei cavalli morvosi.

Art. 19. L'appaltatore non potrà avere diritto a riclamo d'indennizzazione di sorta nel caso che venisse per ordine superiore a rendersi vacante qualche fabbricato o fatta qualche variazione nei canali scaricatori delle latrine, soppressione di fogne e diminuzione del numero della truppa, salvo però il caso di *guerra* per cui venisse allontanato dalla Veneria più della metà del presidio, in quale circostanza avrà l'appaltatore dritto alla riduzione del fitto proporzionato al tempo in cui durasse tale straordinaria eccezione.

Art. 20. Tutti li sovra espressi oneri saranno considerati come correlativi, di assoluto rigore e di stretta osservanza, e, pel caso d'ineseguimento delle condizioni del contratto, sarà lecito alle Finanze di risolverlo a spese dell'appaltatore, oppure di deputare una persona d'ufficio per assistere a far operare le evacuazioni e gli spurghi delle fogne a maggiori spese dell'appaltatore medesimo.

Caselle, il 4 ottobre 1862.

E. DEAMICIS, *Segr.*

AMMINISTRAZIONE DELLA FERROVIA VITTORIO EMANUELE

SEZIONE TICINO

Prodotti dal giorno 15 *a tutto li* 21 *Ottobre*

Linea Torino-Ticino

Viaggiatori	L. 49924 90	
Bagagli	» 2086 75	
Merci a G. V.	» 5947 21	77323 64
Merci a P. V.	» 16915 35	
Prodotti diversi	» 2149 43	
Quota p. l'eserc. di Biella L.		4027 40
Minimo id. di Casale »		5600 00
Quota id. di Susa »		20736 03
Quota id. d'Ivrea »		3361 82
Totale L.		111048 89
Dal 1 genn. al 14 8.bre 1862		4235251 51
Totale generale L.		4346300 40

PARALLELO

Prodotto prop. 1862	L. 77323 64	9032 18
Corrispond.te 1861	» 86355 82	in meno
Media giorn.ra 1862	» 10820 13	444 21
id. 1861	» 11264 34	in meno

Linea Santhià-Biella

Viaggiatori L.	4121 05
Bagagli »	120 55
Merci a G. V »	312 55
Merci a P. V. »	1949 90
Eventuali »	17 50
Totale L.	6521 55
Dal 1 genn. al 14 8 bre 1862	240743 47
Totale generale L.	247265 02

Linea Vercelli-Valenza

Viaggiatori L.	5650 45
Bagagli »	179 60
Merci a G. V. »	661 40
Merci a P. V. »	5251 05
Eventuali »	9 59
Totale L.	11752 09
Dal 1 genn. al 14 8.bre 1862	424409 02
Totale generale L.	436161 11

Linea Torino-Susa

Viaggiatori L.	14695 55
Bagagli »	618 60
Merci a G. V. »	2193 55
Merci a P. V. »	6890 55
Eventuali »	34 45
Totale L.	24432 70
Dal 1 genn. al 14 8.bre 1862	736150 31
Totale generale L.	760583 01

Linea Chivasso-Ivrea

Viaggiatori L.	4848 80
Bagagli »	134 60
Merci a G. V.	183 00
Merci a P. V. »	1547 10
Eventuali »	10 15
Totale L.	6723 65
Dal 1 genn. al 14 8.bre 1862	223923 01
Totale generale L.	230646 66

Presso G. FAVALE e COMP.

NUOVO VOCABOLARIO LATINO-ITALIANO E ITAL.-LATINO

compilato ad uso delle Scuole

DA

LUIGI DELLA NOCE E FEDERICO TORRE

2 Grossi vol. in-12° – Il 2° è diviso in due part (4,000 pag. in minuto carattere).

Prezzo L. 11 75

Si vendono pure legati in piena tela L. 14 75.

CITAZIONE

Con atto di citazione 27 corrente dell'usciere Eugenio Riccio, vennero ad instanza del signor Sabbato Fubini domiciliato in Torino, citati li Lorenzo e Francesco fratelli Arghinenti, già domiciliati sulle fini di Chivasso, ed ora di domicilio e dimora ignoti, a termini dell'art. 61 cod. di proc. civile, a comparire nanti la giudicatura Monviso, alle ore 8 del mattino del giorno 4 prossimo novembre per ivi vedersi dichiarar lecito e perciò autorizzarsi l'Amministrazione generale del Debito Pubblico d'Italia a cambiare la cedola di L. 31 25 di rendita creazione 1848, n. 10853, intestata a Vittorio Arghinenti in una al portatore, il tutto coi danni e spese e con sentenza esecutoria provvisoriamente non ostante opposizione od appello senza cauzione.

Torino, 30 ottobre 1862.

Sabatto Fubini.

CITAZIONE.

Con atto dell'usciere Ferrando addetto alla regia giudicatura Moncenisio, in data d'oggi, venne citato Gustavo Adorni, già domiciliato in Torino, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, per comparire domani alle ore 1 pomeridiana per assistere nella trattoria Florentina all'inventario di quanto cadde nel fallimento, e tale citazione seguì ad instanza dei sindaci provvisorii.

Torino, 30 ottobre 1862

Gius. Marinetti.

NOTIFICANZA DI SENTENZA.

Per atto dell'usciere Angelari, 21 cadente ottobre, ad instanza di Giuseppe Perina venne notificata a senso delli articoli 61 e 62 del codice di procedura civile, alla ragion di negozio Basilio Mestrallet corrente in Kel (Granducato di Baden), la sentenza profferta da questo tribunale di circondario 10 pure cadente mese, con cui in contumacia della stessa ragion di negozio venne all'instante assegnato sino a concorrente di suo avere il legato sequestrato con decreto 28 febbraio 1861, e dichiarata risolta la cauzione con tale decreto prescritta e prestatasi con verbale del 1 marzo successivo.

Torino, 30 ottobre 1861.

Ravasenga proc. capo.

REINCANTO

in seguito ad aumento del sesto

Fatto da Aguzzi Valeriano fu Francesco da Mombarcaro e Salvetti Pietro fu Giovanni da Camerana, agli stabili che sull'instanza del proc. capo Sorba Giovanni Battista d'Alba, furono con sentenza di questo tribunale 3 andante mese, subastati a danno di Mozzone Teresa moglie di Carlo Roaldo, da cui è assistita, domiciliata a Gorzegno, con decreto del signor presidente di questo tribunale venne per il reincanto fissata l'udienza del 14 novembre prossimo, ore 10 mattutine.

Gli stabili trovansi sul territorio di Gorzegno, divisi in quattro lotti e composti di quattro case, alteni, campi, ripe, gerbido, prati e bosco.

Alba, 25 ottobre 1862.

Alliana sost. Troja.

GRADUAZIONE.

Si rende noto a chi di dovere e di ragione, che con decreto del signor presidente del regio tribunale del circondario d'Ivrea delli 17 ottobre 1862, si dichiarò aperto il giudicio di graduazione instituito dal signor Agostino Denis dimorante a Torino, per la distribuzione del prezzo di lire 27497, ricavato dalla vendita dei beni posti sul territorio di Pont, stati subastati a pregiudicio dell'ora fu Costa Carlo Felice, dei costui figli e coeredi, e dei terzi possessori, e di cui nelle tre distinte sentenze di deliberamento delli 24 giugno 1856, 9 agosto successivo e 6 maggio 1862; vennero ingiunti tutti li creditori aventi diritto sul detto prezzo a far fede dei loro titoli di credito presso la segreteria dello stesso tribunale fra il termine di giorni 30 successivi alla notificazione dello stesso presidenziale decreto.

Ivrea, 29 ottobre 1862.

Gedda Angelo p. c.

FALLIMENTO

di Giuseppe Antonio Galvagno già speziale e droghiere a Perosa.

Si avvisano li creditori in detto fallimento di rimettere fra giorno 20 al signor Filippo Martinaja di Perosa sindaco definitivo di detto fallimento, od alla segreteria del tribunale di Pinerolo, i titoli dei loro crediti colla nota in carta bollata che ne indichi l'ammontare e di comparire personalmente o per mezzo di mandatario nella sala dei congressi di detto tribunale avanti il signor avv. Tricerri giudice commissario alle ore 9 di mattina del giorno 20 dell'ora prossimo novembre per l'oggetto della verificazione dei crediti.

Pinerolo, 29 ottobre 1862.

Gastaldi segr.

Torino, Tipografia G. FAVALE e C.